



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

*Roma*.....

*A*

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

DG PEMAC

Prot. Uscita del 26/03/2012

Numero: **0008664**

Classifica:



**Oggetto:** Pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo. – Raccomandazione ICCAT n.11-03.

Con la Raccomandazione in oggetto, l'ICCAT ha introdotto l'obbligo per le Parti Contraenti di individuare, oltre alle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale del pesce spada nel Mediterraneo, anche quelle che esercitano tale attività in forma sportiva e/o ricreativa.

Pertanto, in aderenza alla citata disposizione internazionale, i pescatori sportivi e/o ricreativi che intendono, per l'annualità 2012, esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare, entro e non oltre il 31/05/2012, all'Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione relativa all'intenzione di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto .

La predetta comunicazione, consente lo svolgimento dell'attività su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

Al riguardo, si impartiscono ai suddetti Uffici marittimi le seguenti direttive.

1. L'unità, a seguito della predetta comunicazione, da presentarsi in duplice copia e in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, secondo il modello in allegato 1, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività in questione.
2. L'Autorità marittima, ricevuta la predetta dichiarazione appone, contestualmente alla presentazione della stessa, il nulla-osta, con il quale si ritiene assolto

l'obbligo previsto dal paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n.11-03.

3. La predetta dichiarazione, munita del nulla-osta, deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.
4. Le Autorità competenti annotano le dichiarazioni ricevute in un registro in formato elettronico e trasmettono, entro e non oltre il 15/07/2012, copia dello stesso alla scrivente Direzionale Generale (a.lanza@mpaaf.gov.it).
5. Il nulla-osta, rilasciato per la pesca ricreativa del pesce spada, è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva, in quanto la pesca sportiva è una *species* del più ampio *genus* della pesca ricreativa.
6. La dichiarazione, munita del nulla-osta, ha validità annuale, limitatamente al periodo compreso tra la data di rilascio e il 31/12/2012.
7. Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Con l'occasione, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alla tematica in argomento.

- A. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno.  
Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del pesce spada nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
- B. È vietata la pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo, nel periodo dal 01/10/2012 al 30/11/2012.
- C. La taglia minima per il pesce spada è di 10 Kg o 90 cm (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A) ovvero 140 cm (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale - B), come indicato nell'allegato 2 alla presente circolare e, pertanto, è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero. Alla pesca sportiva e/o ricreativa non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 8, lett. a) della Raccomandazione ICCAT n.11-03.


- D. L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del D.p.r. n.1639/1968.
- E. È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, mail, ecc.), la cattura di pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina.
- F. Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura (allegato 3).
- G. È vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada, commesse con unità da diporto dotata del previsto nulla-osta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, come previsto dall'articolo 11, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.4/2012.

Infine, si ritiene opportuno precisare che il Regolamento (CE) n. 23/2010, all'articolo 18, prevede il divieto di praticare la pesca di squalo volpe del genere *Alopias*. È, pertanto, vietato detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari del predetto squalo.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente e di estenderne il contenuto a tutti gli uffici dipendenti

Francesco Saverio Abate  
Direttore Generale



**Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03  
(Pesce Spada – *Xphias gladius*)**

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
 e residente in \_\_\_\_\_, alla via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
 proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto denominata \_\_\_\_\_,  
 matricola n. \_\_\_\_\_, dei R.I.D./R.N.D. di \_\_\_\_\_,  
 con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. \_\_\_\_\_; colore \_\_\_\_\_,  
 di stanza nel porto di \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.

**COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, ne periodo dal \_\_\_\_\_ al 31/12/2012.

A tal fine, allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità, tipo \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
 rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

**DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n. 0008664 in data 26 marzo 2012 ed in particolare, da quelle indicate alle lettere dalla A alla G.**

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_


**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

RILASCIATO IL \_\_\_\_\_

VALIDO FINO AL 31/12/2012

Timbro dell'Ufficio e Firma



**Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03  
(Pesce Spada – *Xphias gladius*)**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

Nominativo del Comandante: \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

All'Ufficio di: \_\_\_\_\_

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data di cattura	Quantitativi catturati (kg)	N. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data: \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

\_\_\_\_\_

**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare  
a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco**